



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il giudice designato dott. ssa Simona Boiardi, a
scioglimento di riserva,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento n. 2/2022 r.g.v.g.

MOTIVI DELLA DECISIONE

letta la proposta di piano del consumatore
depositato dalla sig.ra Izzo Nunzia (CF
ZZINNZ67M69F839G) nata a Napoli (Na) il 29 agosto
1967 con l'ausilio dell'Avvocato Michela Del Rio
nominata Organismo di composizione della Crisi con
atto del 5 giugno 2020 prot. 11/2021;
ritenuta la propria competenza alla luce
dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia
del luogo di residenza dell'istante;
riscontrata la presenza in atti della
documentazione individuata dall'art. 9, c. 2,
della legge n. 3 del 2012 e la completezza della
relazione particolareggiata prevista nel
successivo comma n. 3 bis;
rilevato che, sulla scorta della predetta
relazione, la sig.ra Izzo versa in stato di
sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per
circa € 60.000,00 prevalentemente nei confronti di
istituti di Credito e dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni (con cui ha in corso una procedura di
saldo e stralcio c.d. "rottamazione ter") maturati
per fronteggiare svariati problemi di salute

nonché una situazione familiare problematica e da ultimo una certificata ~~██████████~~;

rilevato che l'attuale reddito medio mensile della ricorrente è di € 1.081,00 e che le spese necessarie per il suo sostentamento sono state quantificate dall'O.c.c. in € 845,50; che gli importi in questione risultano adeguatamente documentati e non comprendono spese voluttuarie e che tali spese sono appena al di sopra della soglia di povertà assoluta individuata nell'anno 2020 in € 839,78;

ritenuta, allo stato la congruità delle spese in prededuzione stimate dall'O.c.c. in € 2.673,17 a cui si aggiungono i costi presumili della procedura che sono stati quantificati in € 1.944,00 (comprehensive di un fondo spese per imprevisti in corsi di procedura);

rilevato che la ricorrente ha proposto di destinare alla procedura una quota dello stipendio per la durata di 5 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa con una articolazione in due fasi (fase 1: dal passaggio in giudicato dell'omologa fino a novembre 2023 euro 100,00 mensili sul conto della procedura ed il pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle rate previste nell'ambito della rottamazione ter, fase 2: da dicembre 2023 - data di conclusione dei pagamenti previsti nell'ambito della rottamazione ter - fino alla conclusione dei cinque anni € 200,00 sul conto della procedura);

rilevato che, alla scadenza del piano la liquidità generata dai versamenti sul conto della procedura sarebbe di € 11.758,27 e consentirebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili (€ 4.617,17 compensi O.c.c. e costi presumibili della

procedura), il pagamento integrale delle rate previste dalla rottamazione ter alle scadenze stabilite (€ 1.658,27), il pagamento dei creditori chirografari e di quelli declassati a chirografo nella misura del 9,81%;

richiamata la relazione integrativa del 25 maggio 2022 dell'OCC con riferimento all'aumento del debito complessivo;

rilevato che la sig.ra Izzo si è impegnata a corrispondere ai creditori la quota percentuale del 9,81 % nonostante la modifica dell'ammontare dei crediti;

rilevato che la ricorrente è proprietaria di un unico bene astrattamente liquidabile costituito da una vecchia automobile (Fiat Punto immatricolata nel 2004) che si reputa di escludere dall'attivo in quanto priva di valore commerciale in quanto l'eventuale vendita non apporterebbe alcuna utilità (posto che i costi sarebbero superiori alle somme eventualmente ricavate);

ritenuto che l'importo messo a disposizione dalla ricorrente appare congruo in rapporto al reddito percepito ed all'importo delle spese per il sostentamento, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'O.c.c in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

accertato che l'istante non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge 3/2012 né ha subito taluni provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012;

ritenuto che le procedure di sovraindebitamento sono assimilabili al fallimento, con la

conseguenza che la cessione del quinto dello stipendio non è opponibile alla procedura;
ritenuto, sulla scorta di quanto precede, che occorra dare corso al piano del consumatore, da ritenersi meritevole;
ritenuto che debba dichiararsi la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi e delle passività esposte, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'occ in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;
ritenuto che non sia emerso il compimento da parte dell'istante di atti in frode ai creditori;
rilevato che il gestore della crisi ha provveduto a comunicare tempestivamente a tutti i creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza discussione;
che non sono pervenute da parte dei creditori o di qualunque altro interessato contestazioni circa la convenienza del piano;
che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale;

p.q.m.

I. omologa il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Izzo Nunzia (CF ZZINNZ67M69F839G) nata a Napoli (Na) il 29 agosto 1967;

II. ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge n. 3 del 2012, dispone che l'occ pubblicizzi il piano e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale e ne dia comunicazione a tutti i creditori a mezzo pec;

III. dispone che l'OCC vigili sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale (ogni anno dall'omologa, tenuto conto delle modalità di adempimento del piano stesso).

IV. autorizza l'OCC alla chiusura della cassetta di sicurezza aperta presso Credit Agricole in Reggio Emilia con obbligo di relazionare l'esito;

Si comunichi all'istante e all'OCC

Reggio Emilia, 18-7-2022

il giudice

Simona Boiardi



Partners

Giancarlo Attolini
dottore commercialista - revisore legale
Giuseppe Balia
dottore commercialista - revisore legale
Roberto Spaggiari
ragioniere commercialista - revisore legale
Umberto Zuliani
avvocato
ragioniere commercialista - revisore legale

Collaboratori

Carmela Misale
dottore commercialista - revisore legale
Francesco Maresca
dottore commercialista - revisore legale
Carlo Pietro Barbieri
avvocato
Michela Del Rio
avvocato
Giorgio Butturi
revisore legale
Alessandro Rossi
dottore commercialista - revisore legale
Giovanni Veronese
dottore commercialista - revisore legale

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

Relazione particolareggiata alla proposta di piano del consumatore
ai sensi dell'art. 9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

La sottoscritta Michela Del Rio, nata a Cagliari (CA) l'11 gennaio 1976, codice fiscale DLR MHL 76A51 B354N, pec: michela.delrio@legalmail.it, Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al n. 1219, con Studio in Reggio Emilia (RE), Via Che Guevara 2 e iscritta all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, iscritto al n. 199 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.M. (di seguito "OCC")

premesso

- a) che con atto del 5 giugno 2020, protocollo n. 11/2021, la scrivente è stata nominata dal Referente dell'OCC, Avv. Maura Simonazzi, Gestore della crisi nell'ambito della procedura di sovraindebitamento richiesta dalla Signora Nunzia Izzo (di seguito anche "Signora Izzo" o "ricorrente"), nata a Napoli (NA) il 29 agosto 1967, residente in Reggio Emilia (RE), Via Papa Giovanni XXIII n. 22, codice fiscale ZZI NNZ 67M69 F839G (docc. 1, 2);
- b) che l'OCC ha rilasciato dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con la procedura (doc. 3);
- c) che la scrivente ha accettato l'incarico con atto trasmesso all'OCC in data 5 giugno 2020, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, D.M. 202/2014 (doc. 4);
- d) che la procedura è stata sospesa per oltre un anno a causa di problemi di salute della ricorrente;





- e) che – revocata la sospensione a seguito della volontà manifestata dalla Signora Izzo di proseguire con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – la sottoscritta ha provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 8, comma 1-*quinquies*, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche (di seguito anche Legge 3/2012 – doc. 5);
- f) che si è effettuata la cosiddetta “circularizzazione delle posizioni creditorie” e sono state compiute le ulteriori verifiche di cui appresso si dirà;
- g) che, in occasione degli incontri avuti con la ricorrente – priva dell'assistenza di un legale – sono state esaminate le possibili soluzioni per giungere alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- h) che, a seguito di tali confronti e in considerazione della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, avente genesi esclusivamente consumeristica, la Signora Izzo ha manifestato la volontà di presentare un piano del consumatore (doc. 6);
- i) che, in data 6 dicembre 2021, la Signora Izzo ha sottoscritto con l'OCC il preventivo relativo ai costi e alle spese della presente Procedura (doc. 7).

Tutto ciò premesso, la scrivente

deposita la seguente

Relazione Particolareggiata
ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012








Sommario

1. Premessa
2. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del piano del consumatore
3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Valutazione del merito creditizio da parte degli enti finanziatori
4. Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte
5. Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori
6. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
7. Atti dispositivi
8. Attivo
9. Passivo. Spese personali medie mensili
10. Costi presumibili della Procedura
11. Piano proposto
12. Fattibilità del piano proposto
13. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed eventuali contestazioni degli enti finanziatori
14. Provvedimenti cautelari
15. Privacy
16. Attestazioni



1. Premessa



Prima di esaminare la sussistenza dei requisiti cui è subordinato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, è opportuno ripercorrere le tappe più significative della vita della Signora Izzo. Per comprendere la difficile e complessa situazione della ricorrente, più che in altri casi, non è possibile prescindere dal suo vissuto e dalle innumerevoli traversie che la medesima finora ha dovuto superare.



Imola
EBR



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati



[Handwritten signature]

adp



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

QAR

VIA ROMA



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




Imo M

QAR




Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati





Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




ADR

↓ Mrs. M. M.



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




202

5/10/10



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




Older

10/0/2011



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




Handwritten signature or initials

Handwritten initials



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati



San O. M. U.
S. P. R.



2. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del piano del consumatore

La Signora Izzo – vista la situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il reddito percepito, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri debiti – ha presentato istanza

Imo Izzo

eloz



di accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla Legge 3/2012, formulando una proposta di piano del consumatore (doc. 43).

Nella fattispecie ricorrono i requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi, cui è subordinato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, nello specifico, quelli necessari per l'accesso al piano del consumatore.

Più precisamente:

- la ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione, da cui è stata assunta come collaboratrice scolastica il 27 agosto 2018 con contratto di lavoro per 36 ore settimanali, a tempo indeterminato (Cfr. doc. 31).

La ricorrente non svolge né ha mai svolto attività d'impresa o professionale (doc. 44) e la sua attuale esposizione debitoria deriva esclusivamente da obbligazioni che sono state assunte per soddisfare esigenze di natura personale.

La Signora Izzo riveste, dunque, la qualità di consumatore secondo la definizione data dall'art. 6, comma 2, lett. b) Legge 3/2012;

- atteso che non svolge né ha mai svolto attività di impresa, la Signora Izzo non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 [art. 7, comma 2, lett. a) Legge 3/2012];
- non risulta che la ricorrente abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II Legge 3/2012, come dalla stessa dichiarato (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. b) Legge 3/2012];
- non risulta abbia subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis Legge n. 3/2012 (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. c) Legge 3/2012];
- la ricorrente ha fornito al Gestore le informazioni e la documentazione necessarie a redigere un'accurata relazione sulla propria situazione economica e patrimoniale, offrendo costante e massima collaborazione [art. 7, comma 2, lett. d) Legge 3/2012];




- la ricorrente non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. d-bis) Legge 3/2012];
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode [art. 7, comma 2, lett. d-ter) Legge 3/2012], come meglio si esporrà nel successivo paragrafo 3;
- non sono emersi atti compiuti dalla ricorrente in frode ai creditori [art. 12-bis, comma 1, Legge 3/2012].

A tal proposito sono stati esaminati gli estratti conto bancari forniti dalla ricorrente, il certificato rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia sul contenzioso civile ordinario, ove si attesta che non risultano iscritte e/o pendenti cause a nome della ricorrente (doc. 45), il certificato del Casellario Giudiziale e quello dei carichi penali pendenti (docc. 46, 47), entrambi di contenuto negativo. È stata, inoltre, acquisita la "visura di non esistenza protesti" (doc. 48) e si è analizzata la documentazione presente nel Cassetto fiscale;

- la Signora Izzo si trova in una situazione di sovraindebitamento quale definita dall'art. 6, comma 2, lett. a), Legge 3/2012, ossia in una «*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*».

Vi è, infatti, un'evidente sproporzione tra i debiti accumulati (di oltre € 60.000,00) e il patrimonio attivo a disposizione (costituito in via esclusiva dal reddito netto mensile da lavoro dipendente, pari a circa € 1.081,75), sproporzione di cui si darà compiutamente conto nel prosieguo della presente relazione.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di ammissibilità alla procedura di piano del consumatore, richiesti dagli artt. 6, 7 e 12-bis Legge 3/2012.

3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Valutazione del merito creditizio da parte degli enti finanziatori




3.1 Cause dell'indebitamento





L'indebitamento della ricorrente ha avuto una formazione graduale e progressiva ed è da ricondurre ad una pluralità di circostanze tra loro connesse: le gravi patologie di cui la Signora Izzo soffre, le vicissitudini familiari che l'hanno relegata in una condizione di solitudine materiale e morale e la difficile situazione di precariato in cui ha vissuto fino al 2018, con grave incertezza economica. Circostanze di cui si è dato conto nelle premesse.

Fragilità dello stato di salute, fragilità dei rapporti familiari e fragilità economica rappresentano la genesi dell'attuale condizione di sovraindebitamento della ricorrente.



ASZ



Le gravi patologie di cui soffre, la separazione coniugale, la mancanza (fino a tre anni fa) di un'occupazione stabile e la sua assai modesta capacità reddituale sono, dunque, all'origine della condizione di sovraindebitamento in cui oggi versa.

Le prime difficoltà economiche sono sorte nel 2007, quando la ricorrente, dopo la separazione, si è trasferita a Parma.

Per sopperire alla mancanza di liquidità, la Signora Izzo si è progressivamente indebitata contraendo debiti con vari istituti di credito e società finanziarie.

Con gli anni, la situazione è peggiorata e, sebbene la Signora Izzo abbia sempre cercato di onorare gli impegni assunti, il suo indebitamento complessivo è divenuto via via insostenibile: allo scopo di pagare i debiti precedentemente contratti, la ricorrente ha contratto nuovi debiti e per far questo si è trovata nella condizione di dover accettare condizioni contrattuali peggiorative e sempre più penalizzanti.

La ricorrente si è venuta così a trovare in un vortice, dal quale, con le sue sole forze, non è stata e non è in grado di uscire.

Ancora oggi la Signora Izzo fa rinunce continue, scegliendo i cibi meno costosi e utilizzando solo mobilio usato o che le è stato donato.

Emblematico, fra tutti, il fatto che soltanto nel 2018 si sia potuta permettere un materasso nuovo, dopo aver utilizzato per tanti anni unicamente materassi usati.

L'attuale indebitamento della ricorrente deriva dai finanziamenti che di seguito si elencano:

- finanziamento con Consum.it S.p.A. del 4 gennaio 2008
- linea di credito con carta revolving con Consum.it S.p.A. del 4 gennaio 2008
- carta di credito "carta verde American Express" n. xxx-xxxxxx-41009 del 17 settembre 2018
- carta di credito "blu American Express" n. xxx-xxxxxx-11001 del 3 settembre 2019
- finanziamento n. 542840, sottoscritto con BNL Finance S.p.A. in data 20 novembre 2019
- finanziamento n. 9897684, sottoscritto con Unicredit S.p.A. in data 25 giugno 2020

Imo hu

DR



- dilazione di pagamento n. FC0000000010586193 concessa da Cofidis S.p.A. il 24 dicembre 2020
- finanziamento n. 65420415 dell'11 marzo 2021 con Agos Ducato S.p.A.
- linea di credito revolving n. 601101325334 concessa da Cofidis S.p.A. il 17 maggio 2021

3.2. Diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Assenza di colpa grave, mala fede e frode.

Per poter esprimere un parere sulla diligenza impiegata dalla Signora Izzo nell'assumere le obbligazioni, occorre soffermarsi sulle principali caratteristiche dei contratti di finanziamento in essere e sulla condizione economico/patrimoniale della ricorrente alla data di stipula di ciascuno di tali contratti.

Di seguito se ne offre una sintesi alla luce della documentazione fornita dalla ricorrente medesima e dagli enti finanziatori in occasione della precisazione delle loro posizioni creditorie nonché alla luce dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati pubbliche.

Nella disamina si seguirà l'ordine cronologico con cui tali contratti sono stati stipulati.

a) Finanziamento con Consum.it S.p.A. del 4 gennaio 2008 (titolare attuale del credito Italo SPV s.r.l., cessionaria di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha incorporato per fusione Consum.it S.p.A.)

Finanziamento con Consum.it S.p.A.	
Soggetto finanziatore	Consum.it S.p.A.
Attuale titolare del credito	Italo SPV s.r.l.
Data sottoscrizione	04.01.2008
Capitale	2.000,00 €
Durata	72 mesi
Tipo	Prestito personale
TAN - TAEG	8,347% - 9,04%
Importo totale da rimborsare	Non specificato
Rata mensile	37,23 €
Garanzia	Nessuna



b) Linea di credito con carta revolving con Consum.it S.p.A. del 4 gennaio 2008 (titolare attuale del credito Italo SPV s.r.l., cessionaria di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha incorporato per fusione Consum.it S.p.A.)

Linea di credito con carta revolving con Consum.it S.p.A.	
Soggetto finanziatore	Consum.it S.p.A.
Attuale titolare del credito	Italo SPV s.r.l.
Data sottoscrizione	04.01.2008
Capitale	Carta di pagamento senza limiti di spesa
Durata	32 mesi
Tipo	Carta di pagamento
TAN - TAEG	17,76% - 19,28%
Importo totale da rimborsare	Non determinabile in anticipo, in quanto connesso agli utilizzi della carta di credito effettuati dal cliente
Rata mensile	Importo minimo € 30,00
Garanzia	Nessuna

I contratti di cui alle lettere a) e b) sono stati sottoscritti dalla Signora Izzo dopo la separazione, quando viveva a Parma (doc. 49).

In quel periodo, come si è detto, la ricorrente non aveva un lavoro stabile e non disponeva di risorse economiche adeguate al costo della vita.

I finanziamenti in esame vennero, quindi, richiesti per far fronte ai bisogni e alle spese ordinarie, tra le quali quella che incideva maggiormente era il canone di locazione.

Di recente (sia pure con lettera raccomandata datata 1° febbraio 2017) Italo SPV s.r.l. ha comunicato alla Signora Izzo di avere acquisito la titolarità del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di ammontare pari, alla data del 13 dicembre 2016, di € 1.320,87.

Ricevuta questa informazione, la scrivente ha chiesto a Italo SPV s.r.l. di quantificare il proprio credito nei confronti della Signora Izzo, ma ad oggi tale richiesta è rimasta priva di riscontro (doc. 50).

Pertanto, al momento non è dato sapere quale sia l'esatto ammontare del credito in esame.

ebc

Imo d... 20



Nessuna indicazione è presente nella visura CRIF.

c) "Carta verde American Express" n. xxx-xxxxxx-41009 del 17 settembre 2018

Carta verde American Express n. xxx-xxxxxx-41009	
Soggetto finanziatore	American Express Italia s.r.l.
Attuale titolare del credito	American Express Italia s.r.l.
Data sottoscrizione	17.09.2018
Capitale	Carta di pagamento senza limiti di spesa
Durata	Indeterminata
Tipo	Carta di pagamento
Costo	Quota annuale di € 80,00. Commissione del 3,9% dell'importo prelevato.
Importo totale da rimborsare	Non determinabile in anticipo, in quanto connesso agli utilizzi della carta di credito effettuati dal cliente
Rata mensile	A saldo
Garanzia	Nessuna

La carta di credito in questione non prevedeva limiti di spesa.

Come specificato nel contratto (doc. 51), ogni suo utilizzo era, peraltro, soggetto ad una procedura di autorizzazione da parte di American Express Italia s.r.l.

Alla data di sottoscrizione del contratto in esame, la situazione lavorativa della ricorrente si era ormai stabilizzata grazie all'assunzione ad agosto 2018, con contratto a tempo indeterminato, da parte dell'attuale datore di lavoro.

All'epoca la Signora Izzo poteva fare, quindi, affidamento su entrate sicure e su un reddito di poco inferiore a quello attuale. Pertanto, ragionevolmente poteva ritenere di far fronte al rimborso delle rate mensili.

Dall'estratto conto del 20 dicembre 2021 trasmesso da American Express Italia s.r.l. emerge che l'importo dovuto dalla Signora Izzo ammonta ad € 1.009,39 (doc. 52).

ASZ



Fino a settembre 2021 (dato che si ricava dal CRIF), la Signora Izzo ha rimborsato le rate dovute.

d) carta revolving "carta blu American Express" n. xxx-xxxxxx-11001 del 3 settembre 2019

Carta blu American Express xxx-xxxxxx-11001	
Soggetto finanziatore	American Express Italia s.r.l.
Attuale titolare del credito	American Express Italia s.r.l.
Data sottoscrizione	03.09.2019
Fido accordato	1.500,00 €
Durata	Indeterminata
Tipo	Carta di credito revolving
TAN - TAEG	14%-23,69%
Importo totale da rimborsare	Non determinabile in anticipo, in quanto connesso agli utilizzi della carta di credito effettuati dal cliente
Rata mensile	Importo minimo € 40,00
Garanzia	Nessuna

Con la "carta blu American Express" ad opzione revolving è stata aperta in favore della ricorrente una linea di credito fino a € 1.500,00, con facoltà di rimborso mediante rata mensile non inferiore ad € 40,00 (doc. 53).

Alla data di sottoscrizione del contratto in esame, la ricorrente aveva in corso i rapporti contrattuali menzionati alla lettera c), a cui si era peraltro aggiunto il "piccolo prestito" concesso dall'INPS in data 14 dicembre 2018 per un importo di € 17.205,65.

Il relativo piano di ammortamento, avente decorrenza da febbraio 2019, prevedeva il versamento di una rata mensile di € 208,76 (doc. 54). Il prestito in questione è stato estinto anticipatamente dalla Signora Izzo a settembre 2020, con parte delle somme ricevute attraverso il finanziamento erogato da Unicredit S.p.A., di cui si dirà nel prosieguo (doc. 55).

All'epoca era in corso anche il finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.A. il 29 giugno 2019 per un importo totale di € 4.116,32, da restituire in rate mensili di € 54,81 per un periodo di sei anni (doc. 56). Anche questo prestito è stato estinto anticipatamente dalla Signora Izzo il 31 maggio 2021 contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto con la medesima società (doc. 57).

Imo du
22



La ricorrente, a quel tempo, versava, inoltre, la somma mensile di € 50,00 in forza della polizza assicurativa auto sottoscritta con Credit Agricole S.p.A. (allora, Cassa di Risparmio di Parma), estinta in data 1° agosto 2019 (doc. 58).

Tenuto conto dei nuovi impegni assunti con American Express s.r.l., l'ammontare complessivo dei rimborsi "certi" che mensilmente la Signora Izzo era tenuta a versare era di € 360,57. Sebbene tale importo erodesse circa un terzo del suo stipendio mensile, la ricorrente aveva ancora la ragionevole prospettiva di riuscire a soddisfare le obbligazioni assunte.

Dall'estratto conto del 6 dicembre 2021 trasmesso da American Express Italia s.r.l., emerge che l'importo dovuto dalla Signora Izzo in virtù del rapporto in esame ammonta ad € 1.695,64 (doc. 59).

Fino a ottobre 2021 (dato che si evince dall'estratto conto sopra citato e che trova conferma nel CRIF), la Signora Izzo ha rimborsato le rate dovute.

e) Contratto di finanziamento n. 542840 con BNL Finance S.p.A. (ora BNL S.p.A.) del 20 novembre 2019

Finanziamento BNL Finance S.p.A. n. 542840	
Soggetto finanziatore	BNL Finance S.p.A.
Attuale titolare del credito	BNL S.p.A.
Data sottoscrizione	20.11.2019
Capitale	16.667,42 €
Durata	96 mesi
Tipo	Prestito personale
TAN - TAEG	5,50% - 5,64%
Importo totale da rimborsare	20.640,00 €
Rata mensile	215,00 €
Garanzia	Nessuna

Imo hie
CRIF



Il contratto in questione (doc. 60), concesso contro la cessione del quinto dello stipendio, è stato sottoscritto dalla ricorrente il 20 novembre 2019. La rata mensile dovuta a titolo di rimborso è di € 215,00.

Alla data di stipula, la ricorrente aveva in corso i rapporti finanziari descritti alle lettere c) e d), nonché i finanziamenti oggi estinti con Agos Ducato S.p.A. e con l'INPS, per un esborso totale di € 310,57. Per effetto dell'ulteriore contratto sottoscritto con BNL S.p.A., circa metà del reddito della Signora Izzo era destinato al rimborso dei prestiti ricevuti.

Ciononostante, l'entrata sicura dello stipendio mensile e l'affidamento riposto nelle valutazioni preliminari della banca erogante erano tali da far ragionevolmente ritenere la sostenibilità del piano di rientro concordato con l'istituto di credito.

La ricorrente finora ha sempre provveduto al pagamento puntuale delle rate pattuite.

BNL S.p.A., con comunicazione del 17 dicembre 2021, ha quantificato il proprio credito in € 15.910,00 (doc. 61).

Stante il minor importo risultante dal conteggio di estinzione anticipata che la stessa banca aveva trasmesso alla ricorrente il 19 novembre 2021, il 23 dicembre 2021 la scrivente ha chiesto chiarimenti al riguardo, senza peraltro ricevere alcuna risposta (docc. 62, 63).

In via prudenziale, nello stato passivo è stato inserito un fondo rischi di importo pari alla differenza tra l'importo dichiarato dalla banca e il conteggio sopra citato.

f) Contratto di finanziamento n. 9897684 con Unicredit S.p.A. del 25 giugno 2020



Finanziamento Unicredit S.p.A. n. 9897684	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Unicredit S.p.A.
Data sottoscrizione	25.06.2020
Capitale	20.711,54 €
Durata	120 mesi
Tipo	Prestito personale
TAN - TAEG	3,95% - 5,87%
Importo totale da rimborsare	27.240,00 €
Rata mensile	227,00 €
Garanzia	Nessuna

Il contratto in esame è stato anch'esso concesso contro cessione del quinto dello stipendio.

L'importo complessivo erogato, pari ad € 20.711,54, è stato in parte utilizzato per estinguere anticipatamente il "piccolo prestito" in essere con INPS, di cui sopra si è detto, mediante versamento della somma di € 5.680,54 nonché per onorare l'accordo transattivo concluso con IFIS S.p.A., cui si è fatto cenno nelle premesse (doc. 64).

La rata da corrispondere mensilmente è di € 227,00, di poco superiore a quella dovuta per il "piccolo prestito" con INPS (di € 208,76).

Nonostante questa lieve variazione, la complessiva esposizione debitoria della Signora Izzo è rimasta sostanzialmente immutata.

In merito alla diligenza della ricorrente, valgono, pertanto, le stesse considerazioni svolte in precedenza.

La Signora Izzo finora ha sempre provveduto al pagamento puntuale delle rate pattuite.

Unicredit S.p.A., in data 21 gennaio 2022, ha dichiarato che il proprio credito è di € 23.381,00 (doc. 65).

g) dilazione di pagamento n. FC0000000010586193 concessa da Cofidis S.p.A. in data 24 dicembre 2020



Dilazione di pagamento Cofidis S.p.A. n. FC0000000010586193	
Soggetto finanziatore	Cofidis S.p.A.
Attuale titolare del credito	Cofidis S.p.A.
Data sottoscrizione	24.12.2020
Durata	12 mesi
Tipo	Dilazione di pagamento
TAN - TAEG	
Importo totale da rimborsare	168,00 €
Rata mensile	14,00 €
Garanzia	Nessuna

Tale dilazione è stata concessa alla ricorrente per l'acquisto di una televisione.

La rata mensile di rimborso, di importo molto modesto, non ha inciso in maniera significativa sulle disponibilità della Signora Izzo. Vale, pertanto, quanto detto sopra.

Ad oggi non risultano pagate le ultime due rate, per un importo complessivo di € 28,00.

h) finanziamento n. 65420415 con Agos Ducato S.p.A. dell'11 marzo 2021

Finanziamento Agos Ducato n. 65420415	
Soggetto finanziatore	Agos Ducato S.p.A.
Attuale titolare del credito	Sunrise SPV 30 s.r.l.
Data sottoscrizione	11.03.2021
Capitale	6.000,00 €
Durata	120 mesi
Tipo	Prestito personale
TAN - TAEG	9,61% - 11,07%
Importo totale da rimborsare	9.724,00 €
Rata mensile	78,00 €
Garanzia	Nessuna

Come si è anticipato, il contratto in esame è stato stipulato per ottenere una rimodulazione del debito originario che la Signora Izzo aveva nei confronti della medesima finanziaria, estinto anticipatamente mediante esborso di un importo di € 3.288,60.



Il risultato di tale operazione è stato, da una parte, l'innalzamento della rata mensile che la ricorrente era tenuta a versare ad Agos Ducato S.p.A. (passata da € 54,81 ad € 78,00) e, dall'altra, un allungamento del periodo di rientro (passato da 72 a 120 rate).

Nonostante l'ulteriore incremento dell'importo complessivamente dovuto in ragione dei finanziamenti in corso, la ricorrente aveva la ragionevole prospettiva di poter restituire il debito contratto, come emerge dal fatto che ella fino a novembre 2021 (dato CRIF) abbia onorato il piano di rientro concordato con la società creditrice.

Sulla base del conteggio trasmesso da Agos Ducato S.p.A. il 23 dicembre 2021 l'importo ancora dovuto in forza di tale finanziamento è di € 7.870,50 (doc. 66).

l) linea di credito revolving n. 601101325334 con Cofidis S.p.A. del 17 maggio 2021

Linea di credito revolving Cofidis S.p.A. n. 601101325334	
Soggetto finanziatore	Cofidis S.p.A.
Attuale titolare del credito	Cofidis S.p.A.
Data sottoscrizione	17.05.2021
Fido accordato	2.000,00 €
Durata	A tempo indeterminato
Tipo	Linea di credito revolving
TAN - TAEG	16,90% -18,28%
Importo totale da rimborsare	2.183,08 €
Rata mensile	60,00 €
Garanzia	Nessuna


L'apertura della linea di credito in questione è stata richiesta dalla Signora Izzo per reperire la liquidità necessaria per far fronte alle proprie spese quotidiane, atteso che le sue disponibilità, al netto delle rate da rimborsare in forza dei contratti di finanziamento sopra esaminati, erano oramai diventate del tutto insufficienti e inadeguate. Ad essere eroso era ormai oltre il 50% dello stipendio percepito e le somme residue non le consentivano di provvedere alle sue spese quotidiane.



Fino a novembre 2021 la ricorrente ha rimborsato le rate dovute e detta circostanza è prova oggettiva del fatto che la sua volontà è stata anche in questo caso quella di rispettare gli impegni presi.

Sebbene Cofidis S.p.A. non abbia dato riscontro alla richiesta di circolarizzazione delle posizioni debitorie, sulla base dell'estratto conto del mese di novembre 2021 trasmesso alla Signora Izzo, il debito residuo è di € 2.032,95 (doc. 67).

3.3 Polizze di pegno




3.4 Conclusioni sulla diligenza della ricorrente

ede



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati




15/10/20

ASZ

ASZ




Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati



edc

Amo 10



In conclusione, non vi sono elementi tali da far ritenere che la Signora Izzo abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, non sussistono le condizioni ostative all'accesso alla procedura concorsuale poste dal sopra menzionato art. 7.

La situazione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente deriva da circostanze che esulano dalla sua volontà e lo sforzo fatto per restituire i debiti contratti e per onorare gli impegni assunti ne è dimostrazione oggettiva.

Non può, infatti, che essere valutata positivamente sia la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla disponibilità della ricorrente, siano stati onorati fino all'ultimo, sia il fatto che in taluni casi l'accesso al credito sia stato determinato proprio dalla necessità di estinguere il debito derivante da finanziamenti precedenti.

3.5 Valutazione in ordine al merito creditizio

Con l'obiettivo di esprimere un giudizio puntuale sulla condotta dei soggetti finanziatori, la scrivente ha fatto loro richiesta di esibizione della documentazione a supporto della valutazione compiuta relativamente al merito creditizio della Signora Izzo (docc. 69).

Ad oggi, a tale richiesta nessuno dei soggetti interpellati ha dato riscontro.

In ogni caso, facendo applicazione del criterio stabilito dall'art. 9, comma 3-bis lett. e) Legge 3/2012, è emerso che gli enti finanziatori hanno vagliato correttamente le capacità di rimborso della Signora Izzo, fatta eccezione per Consumit.it S.p.A. (oggi Italo SPV s.r.l.) nell'apertura della linea di credito con carta rotativa del 4 gennaio 2008 e per Cofidis S.p.A. nell'erogazione della linea di credito revolving.

QPR Lmo M



Si espongono di seguito i calcoli effettuati:

Valutazione del merito creditizio da parte di Consumit S.p.A. per il finanziamento 2008		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 650,00
Anno di erogazione del finanziamento	2008	
Assegno sociale mensile nel 2008	€ 395,59	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 395,59
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 254,41
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 254,41
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		9,04%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		6
Somma massima netta erogabile		€ 14.098,33
Somma erogata		€ 2.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

Valutazione del merito creditizio da parte di American Express s.r.l. per la carta blu revolving n. xxx-xxxxxx-11001		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.117,00
Anno di erogazione del finanziamento	2019	
Assegno sociale mensile nel 2019	€ 457,99	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 457,99
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 320,57
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 338,44
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 338,44
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		23,69%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		3,13
Somma massima netta erogabile		€ 8.917,08
Somma erogata		€ 1.500,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

eor
pmo hu



Valutazione del merito creditizio da parte di BNL Finance S.p.A. nell'erogazione del finanziamento n. 542840		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.117,00
Anno di erogazione del finanziamento	2019	
Assegno sociale mensile nel 2019	€ 457,99	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 457,99
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 310,57
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 348,44
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 348,44
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		5,64%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		8
Somma massima netta erogabile		€ 26.871,62
Somma erogata		€ 16.667,42
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

Valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A. nell'erogazione del finanziamento n. 9897684		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.081,75
Anno di erogazione del finanziamento	2020	
Assegno sociale mensile nel 2020	€ 459,83	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 459,83
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 316,81
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 305,11
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 305,11
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		5,87%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		10
Somma massima netta erogabile		€ 27.644,59
Somma erogata		€ 20.711,54
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

em

Imo kl



Valutazione del merito creditizio da parte di Cofidis S.p.A. nella concessione della dilazione di pagamento n. FC0000000010586193		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.081,75
Anno di erogazione del finanziamento	2020	
Assegno sociale mensile nel 2020	€ 459,83	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 459,83
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 543,81
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 78,11
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 78,11
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		0,00%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		1
Somma massima netta erogabile		€ 937,32
Somma erogata		€ 168,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

Valutazione del merito creditizio da parte di Agos Ducato S.p.A. nell'erogazione del finanziamento n. 65420415		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.081,75
Anno di erogazione del finanziamento	2021	
Assegno sociale mensile nel 2021	460,28	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 460,28
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 503,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 118,47
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 118,47
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		11,07%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		10
Somma massima netta erogabile		€ 8.575,68
Somma erogata		€ 6.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

EUDE

Eno hr



Valutazione del merito creditizio da parte di Cofidis S.p.A. nell'erogazione della linea di credito revolving n. 601101325334		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.081,75
Anno di erogazione del finanziamento	2021	
Assegno sociale mensile nel 2021	460,28	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 460,28
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 581,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 40,47
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 40,47
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		18,28%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		2,77
Somma massima netta erogabile		€ 1.049,40
Somma erogata		€ 2.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO


Oltre che in quest'ultimo caso, in cui la somma che in concreto è stata erogata era superiore alla somma massima netta erogabile, si ritiene che non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio anche da parte di Consum.it S.p.A. (ora Italo SPV s.r.l.) nell'apertura della linea di credito con carta rotativa del 4 gennaio 2008.

In mancanza di evidenze di segno diverso messe a disposizione dal soggetto finanziatore, si osserva infatti che tale carta di pagamento poteva essere utilizzata senza limiti di spesa. Nel relativo contratto si legge, infatti, che l'utilizzo della linea di credito e della relativa carta sarebbe potuta avvenire «*in totale libertà*».

Tale circostanza di per sé esclude che l'ente finanziatore abbia correttamente valutato la capacità di rimborso della ricorrente, giudicandola (erroneamente) potenzialmente capace di restituire qualsiasi importo.

Quanto al contratto sottoscritto con American Express Italia s.r.l. per l'utilizzo della "carta verde", se è vero che non era previsto un limite massimo di spesa, è altrettanto vero che, per espressa previsione contrattuale, ogni utilizzo della carta era soggetto a procedura di autorizzazione da parte della banca, che si riservava di valutare di volta in volta la capacità di rimborso del soggetto finanziato.

L'importo abbastanza modesto del debito della Signora Izzo legato a questa carta (€ 1.009,39) porta a ritenere che vi sia stata da parte della banca una adeguata vigilanza sul suo utilizzo.


35




In conclusione, si ritiene che il merito creditizio della ricorrente sia stato valutato con la dovuta diligenza professionale da parte di tutti i soggetti finanziatori, con la sola eccezione di Consum.it S.p.A. nell'apertura della linea di credito con carta rotativa del 4 gennaio 2008 e da Cofidis S.p.A. nell'erogazione del credito sopra specificata.

4. Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte

Il fatto che, come di seguito meglio si specificherà, l'unica fonte di reddito della ricorrente sia quella da lavoro dipendente – impiego che fra l'altro, pur essendo a tempo indeterminato, è di 36 ore settimanali – spiega l'incapacità della medesima di far fronte al proprio indebitamento.

L'unico cespite di cui la ricorrente è titolare è un'autovettura usata, immatricolata nel 2004, che utilizza negli spostamenti casa-lavoro.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della Signora Izzo di adempiere alle obbligazioni assunte hanno un ruolo di rilievo le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali della persona, come il diritto alla salute e il diritto di condurre un'esistenza dignitosa.

Nel rinviare sul punto a quanto esposto nel successivo paragrafo 9, si ricorda che la ricorrente provvede da sola al proprio sostentamento, non disponendo di aiuti esterni (doc. 70).

5. Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori

Non risultano atti della ricorrente impugnati dai creditori: dal certificato del contenzioso civile non risulta alcuna causa iscritta o pendente a nome della ricorrente (Cfr. doc. 45).

Stando alle informazioni acquisite presso la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, alla data del 14 dicembre 2021 non risultava alcuna procedura a carico della Signora Izzo (doc. 70 bis).

6. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda



Dalle indagini svolte è emersa la completezza e l'attendibilità della documentazione fornita dalla Signora Izzo a corredo della propria domanda.

La ricorrente ha, infatti, fornito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il certificato dello stato di famiglia e ha predisposto l'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, (docc. 71, 72, 73, 74 e Cfr. docc. 6, 70). Sulla base delle informazioni fornite dalla Signora Izzo e di quelle acquisite attraverso la cosiddetta "circularizzazione delle posizioni creditorie" è stato possibile ricostruire l'elenco dei creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute, riportato nel successivo paragrafo 9.

La ricorrente ha indicato i beni immobili e mobili registrati di cui è proprietaria e ha dato conto degli atti dispositivi compiuti nell'ultimo quinquennio (Cfr. doc. 6).

Entrambe le dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle verifiche effettuate dalla scrivente sulle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, sulle movimentazioni del conto corrente bancario della ricorrente, nella visura del Pubblico Registro Automobilistico e nei dati presenti nel Cassetto fiscale.

Attraverso la circularizzazione delle posizioni creditorie è stata verificata la completezza e la correttezza dell'elenco dei creditori della Signora Izzo.

La proposta rispetta, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, Legge 3/2012 e anche sotto tale profilo risulta coerente con la normativa in materia di sovraindebitamento.

7. Atti dispositivi

La ricorrente, come da lei stessa dichiarato (Cfr. doc. 6), nell'ultimo quinquennio non ha compiuto atti dispositivi.

La circostanza è confermata dalle risultanze del Cassetto Fiscale.

8. Attivo



L'attivo patrimoniale dichiarato dalla Signora Izzo ha trovato riscontro nelle verifiche compiute dal Gestore.

Beni immobili e relativi gravami

La ricorrente non è proprietaria di beni immobili (docc. 75, 76).

Beni mobili registrati

La ricorrente è proprietaria dell'autovettura Fiat Punto, targata [REDACTED] telaio n. [REDACTED] immatricolata in data 23 novembre 2004 e acquistata dalla Signora Izzo il 7 ottobre 2015 per un corrispettivo di € 1.000,00 (doc. 77).

Partecipazioni societarie

Come anticipato, la ricorrente non è titolare di partecipazioni societarie (Cfr. doc. 44).

Liquidità

Le disponibilità liquide della ricorrente sono costituite dalle giacenze presenti:

- sul conto corrente n. [REDACTED] aperto presso la filiale di Poste Italiane S.p.A., in Reggio Emilia (RE), Via San Niccolò n. 4, con saldo positivo alla data del 30 giugno 2021 di € 0,02;
- carta prepagata PostePay n. [REDACTED] con saldo positivo alla data del 13 dicembre 2021 di € 0,45;
- carta prepagata Credit Agricole n. [REDACTED] con saldo positivo alla data del 16 dicembre 2021 di € 0,13.

Il conto corrente n. [REDACTED] aperto presso la filiale di Credit Agricole S.p.A., in Reggio Emilia (RE), Viale Timavo n. 95/97, alla data del 6 dicembre 2021 presentava, invece, un saldo negativo di - € 0,22.

Per completezza si segnala che:



- la ricorrente è altresì intestataria del libretto postale n. [REDACTED] emesso in forma dematerializzata, che alla data del 31 dicembre 2021 presentava un saldo di € 0,00;
- da maggio 2019, ha in corso un contratto di locazione di cassetta di sicurezza con Credit Agricole Italia S.p.A., ove custodiva i gioielli dei figli dati in pegno di cui si è detto nel paragrafo 3.

Stando alle dichiarazioni della ricorrente, la cassetta in questione attualmente è vuota.

Anche in un'ottica di contenimento delle spese, il Giudice Delegato, ove lo ritenga opportuno, potrà autorizzare il nominando Liquidatore alla sua eventuale chiusura, atteso che il canone dovuto annualmente è di € 55,00 (doc. 78).

Redditi da lavoro dipendente

Dalle dichiarazioni dei redditi allegate risulta che il reddito netto annuale medio della Signora Izzo negli ultimi tre anni (2018-2020) è stato pari ad € 12.378,33, con un reddito netto medio mensile, rapportato a 12 mensilità, di circa € 1.031,53 (Cfr. docc. 71-73).

Il reddito netto mensile nell'ultimo anno è stato di € 1.081,75.

SERIE STORICA DATI REDDITUALI DELLA RICORRENTE, RAPPORTATI A 12 MENSILITÀ					
ANNUALITÀ	REDDITO LORDO ANNUO (A)	RITENUTE IRPEF (B)	ADDIZIONALI REGIONALI (C)	ADDIZIONALI COMUNALI (D)	REDDITO NETTO (A-(B+C+D))
2018	31.627,00 €	743,00 €	329,00 €	- €	10.750,00 €
2019	35.853,00 €	2.155,00 €	216,00 €	78,00 €	13.404,00 €
2020	35.256,00 €	1.366,00 €	204,00 €	105,00 €	12.981,00 €
REDDITO ANNUALE MEDIO NETTO ULTIME TRE ANNUALITÀ					12.378,33 €
REDDITO MENSILE MEDIO NETTO ULTIME TRE ANNUALITÀ					1.031,53 €
REDDITO MENSILE MEDIO NETTO ULTIMA ANNUALITÀ					1.081,75 €

9. Passivo. Spese personali medie mensili

9.1 Circolarizzazione dei crediti

La scrivente si è attivata per conoscere l'effettivo ammontare dei debiti della ricorrente, provvedendo alla cosiddetta "circolarizzazione delle posizioni creditorie" sulla base dei nominativi messi a disposizione dalla medesima e informandosi dell'esistenza di eventuali crediti presso gli Enti Istituzionali (INPS, INAIL, Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Reggio Emilia – docc. 79, 80).

ASZ
Imo
39



Alcuni dei soggetti interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di precisazione del credito. Si tratta, in particolare, di Fastweb S.p.A., di Telecom Italia S.p.A., di Italo SPV s.r.l., di Cofidis S.p.A., del Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII e del Comune di Reggio Emilia.

INPS, INAIL e Wind Tre S.p.A. hanno comunicato di non vantare crediti nei confronti della Signora Izzo.

9.2. Altre verifiche


Si offre di seguito una sintesi delle ulteriori verifiche che la scrivente ha compiuto nello svolgimento del proprio incarico per procedere alla ricostruzione più completa e attendibile dell'indebitamento complessivo della ricorrente.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, su richiesta della scrivente, ha trasmesso la «*Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'anagrafe tributaria*» da cui emerge, alla data del 4 gennaio 2022, che non vi sono carichi pendenti definitivamente accertati a carico della Signora Izzo. Relativamente ai carichi pendenti non definitivamente accertati si attesta che sussistono quattro cartelle di pagamento tutte sospese per rottamazione per un importo complessivo di € 6.972,84 (doc. 81).

Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agente della Riscossione ha trasmesso gli estratti di ruolo relativi alla posizione debitoria della Signora Izzo alla data del 9 dicembre 2021, precisando che la Signora Izzo ha, per l'intero carico iscritto a ruolo, «*una definizione agevolata "rottamazione ter" ist. protocollo 2817601 del 10.4.2019 in regola con i pagamenti e per non decadere dovrà ottemperare ai prossimi pagamenti nei termini di legge (prossima rata 28.02.2020); si precisa che nel calcolo residuo degli estratti le cartelle oggetto di "rottamazione ter" sono calcolate non tenendo conto dell'agevolazione*» (docc. 82, 83).



L'importo totale a debito ammonta ad € 10.241,98.

Peraltro, sulla base della rottamazione in corso, il debito residuo ammonta alla data odierna ad € 1.658,27 (doc. 84).

Centrale dei Rischi della Banca d'Italia

Il 6 dicembre 2021 si è fatta richiesta di accesso ai dati presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 e il 6 dicembre 2021. Per il periodo richiesto non risultano segnalazioni a carico della ricorrente (doc. 85).

Centrale di Allarme Interbancaria

Il 7 dicembre 2021 si è fatta richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria, da cui emerge che dal 10 dicembre 2021 (data inizio iscrizione 14 dicembre 2021) è stato revocato alla ricorrente l'utilizzo delle due carte di pagamento American Express (doc. 86).

CRIF

Da EURISC – il sistema CRIF di informazioni creditizie – risulta che gli unici rapporti di finanziamento in corso sono quelli esaminati nel precedente paragrafo 3.

Sono contenute altresì informazioni creditizie relative a rapporti ormai estinti, tra cui quello con Agos Ducato S.p.A. sottoscritto nel 2019 ed estinto anticipatamente a marzo 2021 e quello con Cassa di Risparmio di Parma sottoscritto nel 2018 ed estinto ad agosto 2019, relativo all'assicurazione auto, cui sopra si è fatto cenno.

Dalla visura in esame non risultano segnalazioni, fatta salva quella di American Express relativa alla carta blu revolving, con riferimento alla quale, alla data del 30 novembre 2021, sono stati comunicati un ritardo di due rate e l'inibizione temporanea all'utilizzo del credito.

Per completezza si evidenzia che risulta una richiesta di prestito della ricorrente a Cofidis S.p.A. del 14 settembre 2021, che è stata rifiutata, e un'ulteriore istanza di prestito a Findomestic Banca S.p.A. del 1° ottobre 2021, che però non è stato mai accordato (doc. 87).

geor

Imo due



Visura protesti, certificato contenzioso civile, certificato esecuzioni mobiliari, certificato carichi penali pendenti, Casellario giudiziale e visura cariche sociali

Degli esiti cui hanno condotto le verifiche volte ad accertare l'eventuale esistenza di protesti, di cause civili pendenti, di esecuzioni mobiliari e di carichi penali e di cariche sociali eventualmente ricoperte dalla Signora Izzo già si è detto nel paragrafo 2 e a ciò espressamente si rimanda.

9.3 Esposizione debitoria della ricorrente

Il risultato degli accertamenti compiuti è riportato nei prospetti sottostanti, che sono stati elaborati, quanto all'ipotesi 1 (di seguito "Ipotesi 1"), tenendo conto dei benefici della "rottamazione ter" in corso e, quanto all'ipotesi 2 (di seguito "Ipotesi 2"), degli importi che la ricorrente sarebbe tenuta a versare ove non rispettasse le scadenze concordate ai fini della "rottamazione ter", al netto dei versamenti già effettuati a tale titolo.

L'esposizione complessiva della Signora Izzo può essere dunque quantificata in € 60.209,11 nell'ipotesi 1 e in € 63.409,29 nell'ipotesi 2.

È credito prededucibile, a norma dell'art. 13, comma 4-bis, Legge 3/2012, il credito dell'OCC.

Sono creditori prelatizi: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, Agenzia Entrate Riscossione per una parte del proprio credito e la Regione Emilia-Romagna.

Peraltro, i relativi crediti, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 cod. civ., vanno tutti declassati al chirografo.

Infatti, l'unico bene mobile di cui la ricorrente è proprietaria è la vecchia automobile di cui sopra si è detto, il cui valore commerciale è pari a zero e la cui liquidazione non sarebbe in grado di apportare alcuna utilità, posto che i costi sarebbero indubbiamente maggiori delle somme ricavabili dalla sua vendita.



La parte restante della debitoria della Signora Izzo è di natura chirografaria.

Stato passivo "Ipotesi 1"

Stato passivo che tiene conto dell'agevolazione prevista dalla "rottamazione ter" - Ipotesi 1			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.673,17 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €
Agenzia delle Entrate Riscossione ed Enti Impositori	Debito residuo "rottamazione ter"	Privilegio ex art. 2752, comma 1, cod. civ. Degradato al chirografo	1.658,27 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.009,39 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.669,85 €
Italo SPV s.r.l.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €
Cofidis S.p.A.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €
Totale			60.209,11 €

Stato passivo "Ipotesi 2"

elaz

Piero Izzo



Stato passivo senza tenere conto dell'agevolazione prevista dalla "rottamazione ter" - Ipotesi 2			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.673,17 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	IRPEF	Privilegio ex art. 2752, comma 1, cod.civ. Degradato al chirografo	6.972,84 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	Aggio e spese di riscossione	Stesso privilegio del credito oggetto di riscossione. Degradato al chirografo	575,34 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	Aggio e spese di riscossione	Nessuna. Credito chirografario	272,90 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.009,39 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.669,85 €
Italo SPV s.r.l.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €
Cofidis S.p.A.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €
Comune di Reggio Emilia	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	763,51 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €
Regione Emilia Romagna	Tassa automobilistica	Privilegio ex art. 2752 cod.civ., come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 21007/2007. Degradato al chirografo	455,20 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €
Totale			67.590,63 €
A detrarre rate "rottamazione ter" già versate che verrebbero acquisite a titolo di acconto			4.181,34 €
Totale finale			63.409,29 €

Riassumendo, dunque, il debito complessivo della Signora Izzo, ad oggi, è:

→ nell'Ipotesi 1, pari ad € 60.209,11, suddiviso tra prededucibile per € 2.673,17¹ e chirografario (comprensivo di quello declassato in chirografo) per € 55.877,67.

Gli importi ancora dovuti per la "rottamazione ter", pari ad € 1.658,27, sono indicati separatamente, in quanto il loro pagamento integrale costituisce presupposto per ottenere i benefici connessi a tale misura

→ nell'Ipotesi 2, pari ad € 63.409,29, suddiviso tra prededucibile per € 2.673,17² e chirografario (comprensivo di quello declassato in chirografo) per € 63.409,29

¹ Detto importo ricomprende esclusivamente i compensi dell'OCC, non anche gli ulteriori presumibili costi della Procedura descritti e quantificati nel paragrafo successivo.

² Detto importo ricomprende esclusivamente i compensi dell'OCC, non anche gli ulteriori presumibili costi della Procedura descritti e quantificati nel paragrafo successivo.

EBR

Pino



Riepilogo stato passivo Ipotesi 1

Riepilogo stato passivo - Ipotesi 1	
Crediti prededucibili	2.673,17 €
Credito residuo "rottamazione ter"	1.658,27 €
Crediti chirografari o degradati al chirografo	55.877,67 €
Totale	60.209,11 €

Riepilogo stato passivo Ipotesi 2

Riepilogo stato passivo - Ipotesi 2	
Crediti prededucibili	2.673,17 €
Crediti chirografari o degradati al chirografo	63.409,29 €
Totale	63.409,29 €

È d'obbligo precisare che, nelle more del deposito della domanda, detti importi potranno subire variazioni trattandosi di crediti destinati a consolidarsi soltanto con l'apertura della procedura di sovraindebitamento.

Ulteriori oscillazioni potrebbero verificarsi in ragione del fatto che i dati sopra riportati sono stati desunti dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agente della Riscossione, senza peraltro conoscere l'importo preciso del credito vantato da ciascun Ente impositore.

È opportuno, inoltre, sottolineare che:

- quanto al credito di Italo SPV s.r.l., l'importo inserito è quello risultante dalla documentazione in possesso della ricorrente, giacché la cessionaria non ha dato riscontro alla richiesta di precisazione del credito;
- quanto al credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., è stato indicato l'importo risultante dal conteggio di estinzione anticipata trasmesso alla Signora Izzo il 19 novembre 2021, anziché il



maggior importo dichiarato dalla banca di € 15.910,00. Nonostante l'espressa richiesta, la banca non ha fornito spiegazioni al riguardo. In via prudenziale è stato peraltro inserito uno specifico fondo per la differenza rilevata;

- quanto al credito di Cofidis S.p.A., in mancanza di riscontro alla circolarizzazione dei crediti, esso è stato desunto dall'estratto conto di novembre 2021;
- quanto al credito del Condominio Capo di Marte Via Papa Giovanni XXIII, in assenza anche in questo caso di una dichiarazione del creditore, il suo ammontare è stato ricavato dal sollecito inviato alla ricorrente a settembre 2021.

Ad ogni modo, è indubbio che la Signora Izzo versi in una situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la sua complessiva esposizione debitoria. Come si è detto, la ricorrente è attualmente titolare di uno stipendio medio mensile netto derivante dal rapporto di lavoro dipendente di € 1.081,75 rapportato a dodici mensilità, da cui vanno detratte le spese necessarie al proprio sostentamento, quali indicate nel successivo paragrafo 9. La ricorrente, inoltre, è proprietaria di un solo bene astrattamente liquidabile, costituito dalla vecchia automobile di cui si è detto nel paragrafo 8, priva di qualsiasi valore commerciale.

A fronte di tali entrate, la ricorrente è tenuta al rimborso delle residue esposizioni per i finanziamenti di cui sopra si è detto e al pagamento degli ulteriori debiti, pari a complessivi € 60.209,11 nell'ipotesi 1 e ad € 63.409,29 nell'ipotesi 2.

9.4 Spese personali medie mensili

Le spese personali medie mensili che la Signora Izzo sostiene per il proprio sostentamento sono state quantificate in € 845,50 (Cfr. doc. 6).

Gli importi in questione risultano adeguatamente documentati e non ricomprendono spese voluttuarie, ma solo quelle strettamente indispensabili per il sostentamento della ricorrente.

Tenuto conto che quest'ultima provvede autonomamente alle proprie esigenze di vita, le spese indicate appaiono adeguatamente circoscritte, in funzione solutoria dei debiti esistenti.



Al fine di accertare la congruità del fabbisogno dichiarato dalla Signora Izzo, sono stati esaminati i dati ISTAT, presenti nella relazione sulle «*Spese per i consumi delle famiglie – anno 2020*»³.

Da tale relazione emerge che nel 2020:

- la spesa media mensile di una famiglia residente nel Nord-ovest è di € 2.523,38;
- la spesa mediana mensile di una famiglia residente nella medesima area geografica è di € 2.118,92;
- la spesa media mensile per una famiglia residente in Italia con un unico componente (quale è quella della Signora Izzo) è di € 1.715,80;
- la spesa media mensile per una persona sola di età ricompresa tra 34-64 anni (fascia di età della Signora Izzo) è di € 1.841,66.

Pertanto, anche volendo assumere il valore più basso tra quelli sopra indicati (€ 1.715,80), le spese indicate dalla ricorrente risultano nettamente inferiori a tale importo.

La valutazione di congruità riceve ulteriore avallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta, che rappresenta, secondo la definizione ISTAT, «*il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza*».

Il servizio per il calcolo è reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>.

Nella fattispecie in esame, applicando i parametri corrispondenti alla situazione della ricorrente, si ottiene che la soglia di povertà assoluta nel 2020 (ultimo anno disponibile sul sito ISTAT) è pari ad € 839,78 (doc. 88).

Le spese correnti mensili che la Signora Izzo ha indicato come necessarie per il proprio sostentamento sono appena superiori a detta soglia.

³ Relazione consultabile all'indirizzo https://www.istat.it/it/files//2021/06/REPORT_CONSUMI_FAMIGLIE_2020.pdf

ASZ

In o/u 47



In conclusione, la quantificazione proposta – frutto di attenta e rigorosa opera di limatura e di espunzione di spese non strettamente necessarie – risulta adeguata.

10. Costi presumibili della Procedura

Con specifico riferimento ai presumibili costi della Procedura, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, comma 3-bis, lett. d), Legge 3/2012, se ne offre di seguito un prospetto riassuntivo, precisando che in esso non sono ricompresi i compensi dovuti all'OCC, di ammontare complessivo pari ad € 2.673,17, di cui si è già dato conto nell'esame del passivo:

Costi presumibili della Procedura

Ulteriori costi presumibili della Procedura	
Natura	Importo
Imposta di Registro	200,00 €
Pubblicità decreto	19,00 €
Pec Fallco	175,00 €
Spese bancarie	1.050,00 €
Fondo spese	500,00 €
Totale	1.944,00 €

La previsione di un "Fondo spese" risponde a una scelta prudenziale legata a costi imprevisti che potrebbero sorgere in corso di Procedura.

Ove tale accantonamento non dovesse essere interamente utilizzato, l'eventuale importo residuo sarà ripartito proporzionalmente tra i vari creditori di cui non è prevista la soddisfazione integrale in occasione dell'ultimo pagamento previsto dal piano.

In conclusione, è possibile quantificare i costi della Procedura nell'importo di circa € 1.944,00.

11. Piano proposto

11.1 Contenuto del piano e importo offerto ai creditori



Il piano del consumatore elaborato dalla ricorrente prevede il versamento dell'attivo derivante dal prosieguo dell'attività lavorativa per la durata di 5 anni (60 mesi), decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo.

Nello specifico, tenuto conto della "rottamazione *ter*" di cui sopra si è detto, il piano proposto si articola in due fasi, di seguito denominate "Fase 1" e "Fase 2":

Nella "Fase 1", con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo fino a novembre 2023, la ricorrente si impegna a: (i) versare sul conto corrente della Procedura la somma mensile di € 100,00 (€ cento/00 – di seguito "Rata ordinaria") e (ii) al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle rate concordate nell'ambito della "rottamazione *ter*" (di seguito "Rate aggiuntive").

Pertanto, supponendo che il decreto di omologazione divenga definitivo a maggio 2022, la Fase 1 avrà una durata di 19 mesi (da maggio 2022 a novembre 2023) e il flusso di cassa generato da tali apporti sarà di € 1.900,00 a titolo di "Rate Ordinarie" e di € 1.658,27 a titolo di "Rate aggiuntive", secondo il prospetto che viene allegato (Cfr. doc. 85) e, così complessivamente, un flusso di cassa di € 3.458,27, secondo il calcolo che di seguito si sintetizza:

Rata ordinaria mensile di € 100,00 x 19 mesi = € 1.900,00 (€ millenovecento/00)

n. 7 Rate aggiuntive previste per la "rottamazione *ter*": € 1.658,27 (€ mille seicento cinquantotto/27)

Totale flusso di cassa nella Fase 1: € 3.558,27 (€ tremila cinquecento cinquantotto/27)

Nella Fase 2, con decorrenza da dicembre 2023 e fino alla conclusione dei cinque anni di durata del piano proposto (corrispondenti a 41 mesi) – data esecuzione integrale ai pagamenti pattuiti in sede di "rottamazione *ter*" – il versamento di € 200,00 mensili sul conto corrente della Procedura.

Ciò genererà un flusso di cassa di € 8.200,00 secondo il calcolo che di seguito si sintetizza:

Rata mensile di € 200,00 x 41 mesi = € 8.200,00 (€ ottomila e duecento/00)

Totale flusso di cassa nella Fase 2: € 8.200,00 (€ ottomila e duecento/00)


SEDR



La liquidità generata da tali versamenti ammonta complessivamente – tenuto conto dell’arco temporale del piano proposto – ad € 11.758,27 (€ undicimila settecento cinquantotto/27).

Le entrate complessive sopra esposte consentiranno:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale delle rate previste dalla “rottamazione *ter*” alle scadenze pattuite;
- il pagamento dei creditori chirografari e di quelli declassati al chirografo nella percentuale del **9,81% (nove virgola ottantuno per cento)**;
- il realizzo a favore della Procedura di eventuali beni che potrebbero pervenire a qualsiasi titolo alla ricorrente nei cinque anni successivi all’apertura della Procedura. L’eventuale ricavato della vendita di tali beni, al netto delle spese per la loro alienazione, sarà trasferito alla Procedura per poi essere ripartito in misura proporzionale in favore dei creditori chirografari;
- l’esclusione dall’attivo messo a disposizione dei creditori dell’autovettura di proprietà della ricorrente, in quanto necessaria per i continui trasferimenti casa-lavoro e priva di qualsiasi valore.

11.2 Tempistiche e modalità dei pagamenti

Quanto alle tempistiche e alle modalità di pagamento, la ricorrente si impegna a:

→ versare sul conto corrente della Procedura gli importi derivanti dalla propria attività lavorativa, nei limiti sopra indicati, entro il giorno 25 di ciascun mese, fatto salvo quanto di seguito si dirà relativamente alle “Rate aggiuntive”. Il Gestore dovrà distribuire ai creditori la liquidità così generata secondo la ripartizione che di seguito si espone:

- pagamento integrale, in un’unica soluzione, dei crediti prededucibili (compensi spettanti all’OCC per € 2.673,17) tramite le prime 23 Rate ordinarie che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura a decorrere dall’omologazione definitiva del piano;
- soddisfacimento nella misura del 9,81% degli altri creditori con le somme successive che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura. Detti pagamenti avverranno con cadenza annuale, allo scopo di contenere i costi delle operazioni bancarie.



Si precisa che:

- a) il flusso di cassa sopra descritto rimarrà invariato anche ove all'omologazione definitiva del piano proposto si dovesse giungere successivamente alla data sopra ipotizzata (maggio 2022): la Signora Izzo sin d'ora si impegna ad accantonare le somme necessarie per onorare il piano proposto;
- b) le tempistiche sopra indicate potranno subire delle lievi variazioni per la necessità di sostenere i costi della Procedura che via via matureranno.

Il pagamento delle rate previste dalla "rottamazione ter" avverrà secondo le tempistiche previste dal piano di rientro concordato dalla Signora Izzo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e al loro pagamento provvederà direttamente la ricorrente.

Atteso quanto sopra si è detto in ordine alla particolare eziologia della situazione di sovraindebitamento della ricorrente e, più precisamente, in ordine alla [REDACTED] quale concausa della sua attuale condizione economica, si propone che venga nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 13, comma 1, Legge 3/2012, che, ove il Giudice lo ritenga opportuno anche per ragioni di economia processuale, potrà coincidere con l'attuale Gestore.

La nomina appare opportuna affinché il Liquidatore riferisca periodicamente al Giudice Delegato in ordine all'esecuzione del piano proposto e, comunque, non appena si presentino difficoltà coinvolgenti diritti di terzi o tali da consigliare la sostituzione del Liquidatore stesso ovvero qualora si verificano altri gravi motivi.

A tutela del ceto creditorio, si chiede, inoltre, che il nominando Liquidatore venga sin d'ora autorizzato:

- ad attivarsi al fine di acquisire dalla Signora Izzo le somme mensili sopra indicate da destinarsi ai creditori secondo le suddette scadenze;
- in caso di omesso versamento spontaneo, a notificare il provvedimento di omologa del piano del consumatore qui proposto al datore di lavoro, al fine di ottenere da questi il pagamento diretto dei suddetti importi sul conto corrente della Procedura.






Sempre a tutela del ceto creditorio e a comprova della serietà degli impegni assunti, la Signora Izzo chiede che il Giudice Delegato disponga, ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 3/2012, un divieto generalizzato, per tutta la durata di esecuzione del piano proposto, all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Ciò per scongiurare il rischio che le entrate della ricorrente possano essere utilizzate per scopi diversi dal soddisfacimento dei suoi bisogni di vita e dal pagamento dei creditori.

Il piano elaborato rappresenta il massimo sforzo che la ricorrente può ragionevolmente sostenere ed è stato predisposto con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori prededucibili il pagamento integrale del loro credito e garantire ai chirografari e ai creditori declassati al chirografo una quota di rientro nella misura del 9,81% del loro credito;
- b) onorare gli impegni assunti con l'Agenzia Entrate Riscossione con la "rottamazione *ter*";
- c) dare stabilità e certezza al pagamento, sia pure parziale, dei debiti della ricorrente e nello stesso tempo garantire a quest'ultima un dignitoso tenore di vita e poter così beneficiare di una nuova, effettiva e piena ripartenza;
- d) trovare il miglior equilibrio possibile tra reddito e patrimonio disponibili e debito sostenibile, attraverso gli strumenti di composizione disciplinati dalla Legge 3/2012.

A tal proposito, si osserva che:

- il piano della Signora Izzo rispetta le disposizioni della Legge 3/2012 e il principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.;
- detto piano consente il soddisfacimento (integrale) del creditore prededucibile e il soddisfacimento (sia pure soltanto parziale) dei creditori chirografari e di quelli declassati al chirografo. Esso realizza, dunque, la funzione economica dell'istituto che, essendo di natura



concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento dell'apertura del concorso.

Si espongono di seguito la misura di soddisfazione delle singole categorie dei creditori e di ciascun creditore, tenuto conto dell'ammontare attuale dei debiti della ricorrente e degli ulteriori costi presumibili della Procedura:

Misura di soddisfazione delle categorie di creditori

Misura di soddisfazione delle categorie dei creditori			
Categoria	Credito residuo	% Satisfazione	Soddisfatto
Preveducibili (comprensivi dei costi presumibili della Procedura)	4.617,17 €	100%	4.617,17 €
Credito residuo "rottamazione ter"	1.658,27 €	100%	1.658,27 €
Chirografari o degradati al chirografo	55.877,67 €	9,81%	5.482,83 €
Totale	62.153,11 €		11.758,27 €

CEOR

Imo hu


Misura di soddisfazione dei singoli creditori

Misura di soddisfazione dei singoli creditori					
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo	% Soddifacimento	Soddisfatto
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.673,17 €	100%	2.673,17 €
Ulteriori costi presumibili della Procedura			1.944,00 €	100%	1.944,00 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €	9,81%	98,95 €
Agenzia delle Entrate Riscossione ed Enti impositori	Debito residuo "rottamazione ter"	Privilegio ex art. 2752, comma 1, sod. Civ.	1.658,27 €	100%	1.658,27 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €	9,81%	772,27 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.009,39 €	9,81%	99,04 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.669,85 €	9,81%	163,85 €
Italo SPV s.r.l	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €	9,81%	129,61 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €	9,81%	1.354,52 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €	9,81%	206,61 €
Cofidis S.p.A	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €	9,81%	199,48 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €	9,81%	100,58 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €	9,81%	0,02 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €	9,81%	53,57 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €	9,81%	2.294,19 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €	9,81%	10,16 €
Totale			62.153,11 €		11.758,27 €

Quanto alla percentuale del 9,81% di pagamento dei creditori chirografari e di quelli ad essi equiparati, si evidenzia come la falcidia proposta, per quanto di entità significativa, non sia ostativa all'omologazione del piano proposto.

Al riguardo, è stato correttamente osservato che «la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione»⁴. Esigenza quest'ultima che indubbiamente sussiste nel caso di specie e che sta alla base del piano elaborato dalla Signora Izzo, finalizzato – con sforzo che, stanti le

⁴ Tribunale di Trani, decreto del 12 marzo 2021



limitatissime capacità reddituali della ricorrente, è facile immaginare – a dare alla ricorrente una serenità di cui verosimilmente non ha mai goduto.

Ciò posto, nella fattispecie, tenuto conto delle (modeste) disponibilità della Signora Izzo, è possibile concludere che il sacrificio che i creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo subirebbero in caso di omologa del piano proposto dalla ricorrente è ragionevole e frutto di un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi.

12. Fattibilità del piano proposto

Il piano di accordo con i creditori presentato dalla Signora Izzo riposa sul versamento di una quota parte del proprio stipendio mensile.

L'attività lavorativa della ricorrente costituisce pertanto presupposto e fondamento del piano elaborato. Ne consegue che, ove tale condizione venisse meno *in itinere*, la sostenibilità e la realizzabilità del piano ne verrebbero compromesse.

Peraltro, considerata la natura a tempo indeterminato dell'occupazione attuale della Signora Izzo e la natura pubblica della parte datoriale, vi è la ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro e, di conseguenza, della sostenibilità e fattibilità del piano oggetto della presente Relazione.

La durata contenuta del piano proposto avvalorava ulteriormente tale conclusione, rafforzata altresì dal raffronto con l'alternativa liquidatoria su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

Depone a favore della fattibilità del piano proposto anche l'entità degli esborsi mensili che la ricorrente dovrà sostenere per darvi esecuzione. Si tratta, infatti, di importi, che pur rappresentando la somma massima che la ricorrente è in grado di offrire al ceto creditorio, sono compatibili con la sua modesta capacità reddituale e frutto di una prudente valutazione delle spese che la medesima dovrà

sostenere mensilmente per mantenere un dignitoso tenore di vita. Dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

La stessa richiesta di nomina di un Liquidatore a norma dell'art. 13, comma 1, Legge 3/2012 – chiamato a svolgere un'attenta attività di monitoraggio, a riferire periodicamente al Giudice Delegato su eventuali anomalie nell'esecuzione del piano e autorizzato ad attivarsi presso il datore di lavoro in caso di omesso versamento spontaneo da parte della ricorrente delle rate previste dal piano – è finalizzata a garantire ai creditori un utilizzo corretto delle entrate della ricorrente e ad evitare che le medesime possano essere dissipate nel [REDACTED]. Ove tale misura venisse adottata, verrebbe indubbiamente rafforzata la fattibilità del piano proposto.

Il fatto che la ricorrente abbia spontaneamente intrapreso un percorso terapeutico per superare il disturbo della [REDACTED] avvalorava ulteriormente un giudizio positivo in punto di fattibilità.

Infine, la circostanza che la ricorrente, con la sottoscrizione della presente Relazione, chieda che il Giudice Delegato ponga le limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 8 Legge 3/2012 è dimostrazione della volontà della Signora Izzo di dare corretta esecuzione agli impegni indicati nel piano proposto e della serietà della proposta formulata.

13. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed eventuali contestazioni degli enti finanziatori

Sebbene con gli emendamenti introdotti dalla Legge 176/2020 sia stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) Legge 3/2012, si registrano in giurisprudenza orientamenti che ritengono comunque necessario il confronto tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal consumatore nel piano proposto e quelle che si realizzerebbero nell'alternativa liquidatoria. Da taluni è stato, infatti, evidenziato che la riforma ha lasciato invariata la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 4, Legge 3/2012, secondo la quale, nel caso di contestazione



della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò considerato, allo scopo di evitare possibili ritardi nella definizione della presente Procedura per la necessità di disporre integrazioni alla relazione del Gestore, si osserva che:

- alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 3, la condotta negligente di Consum.it S.p.A. e di Cofidis S.p.A. – che non hanno adeguatamente valutato la solvibilità della Signora Izzo relativamente ai rapporti sopra specificati e che hanno quindi erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali di quest'ultima – preclude a tali soggetti la possibilità di avanzare contestazioni al piano, di proporre reclamo avverso l'omologazione e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Eventuali loro contestazioni e/o dei loro cessionari sarebbero dunque inammissibili⁵;


- in ogni caso, da una valutazione comparativa emerge la maggiore convenienza per i creditori della proposta formulata dalla Signora Izzo rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'esame è stato condotto muovendo dall'assunto che la valutazione di (maggiore) convenienza debba essere compiuta ponendo a confronto il piano del consumatore con la procedura di esecuzione individuale⁶ e che essa debba essere effettuata non con riferimento al credito vantato dal singolo creditore, bensì in rapporto all'intera massa passiva, così da valorizzare la concorsualità della procedura del piano del consumatore⁷.

⁵ In proposito, nel recente provvedimento del 18 luglio 2021, il Tribunale di Parma ha puntualizzato che: «La sanzione processuale (...) ex art. 9 comma 3-bis 2 L 3/2012 (...) preclude poi la possibilità di effettuare la valutazione di convenienza di cui all'art. 12 bis comma IV, a tenore del quale qualora, uno dei creditori censuri la convenienza del piano, il giudice procede al c.d. cram down e può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di esso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Tenendo conto delle innovazioni apportate all'art. 9 comma 3 bis lett e) e, più in generale, delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi infatti che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori, ovvero quelle formulate risultino inammissibili ex art. 9 comma 3-bis 2 L 3/2012, il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni (che non si riscontrano nella vicenda in esame) di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente».

⁶ Secondo l'insegnamento della migliore giurisprudenza, infatti, il termine di comparazione non può essere costituito dalla procedura di liquidazione di cui agli artt. 14-ter e 14-quater Legge 3/2012, trattandosi, nel primo caso, di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore e, nell'altra ipotesi, dall'esito negativo dell'accordo. Si veda Tribunale di Napoli, decreto del 10 luglio 2020.

⁷ In questi termini si è espressa in più occasioni la giurisprudenza. Si vedano, in particolare, Tribunale di Verona, decreto del 5 febbraio 2021 e Tribunale di Napoli Nord, decreto del 6 febbraio 2021. Da ultimo, anche Tribunale di Trani citato).





Tanto precisato, si ricorda che nel caso in esame la Signora Izzo percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.081,75 quale lavoratrice dipendente del Ministero dell'Istruzione ed è proprietaria unicamente di un'autovettura del 2004.

Le iniziative esecutive che i creditori astrattamente potrebbero promuovere nei confronti della ricorrente sono: il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro e la vendita forzata dell'autovettura.

a) pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro

Anche se con il pignoramento presso terzi ciascun creditore potrebbe ottenere un importo mensile di poco superiore a quello offerto nel piano, considerata la pluralità di creditori della Signora Izzo, un'eventuale esecuzione individuale permetterebbe ai singoli creditori di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese in tempi ben più lunghi di quelli indicati nella proposta di accordo.

Ciascuno sarebbe, infatti, costretto ad attendere l'integrale soddisfacimento del creditore che abbia agito prima, con conseguente accodo, a differenza di quanto accade nell'abito delle procedure concorsuali, governate dal principio della *par condicio creditorum*.

Ancor prima, ciascun creditore dovrebbe preventivamente munirsi di titolo esecutivo, con conseguente diluzione dei tempi.

Il piano proposto, oltre a tempistiche più celeri, presenta anche l'ulteriore vantaggio dato da una significativa riduzione dei costi, di certo inferiori a quelli che complessivamente i singoli creditori dovrebbero sostenere nell'azione esecutiva individuale.

b) vendita coattiva dell'autovettura

Come detto, l'automobile della Signora Izzo è priva di qualsiasi valore commerciale, trattandosi di una vecchia autovettura a benzina, immatricolata nel 2004, acquistata (già usata) nel 2015 dietro versamento di un corrispettivo di € 1.000,00.

000R

Imo hu

I costi da sostenere per la sua vendita coattiva sarebbero certamente (ben) superiori al valore di realizzo.

Un'iniziativa di questo tipo sarebbe, dunque, palesemente antieconomica e tanto basta ad escludere la sua maggiore convenienza rispetto al piano proposto dalla ricorrente.

In conclusione:

- il piano proposto risulta preferibile rispetto alla liquidazione coattiva sia per le tempistiche di pagamento, indubbiamente più celeri, sia per il contenimento dei costi, sia, infine, per le garanzie offerte dall'applicazione del principio della *par condicio creditorum*;
- tenuto conto della ████████ di cui la Signora Izzo soffre, il controllo da parte del Tribunale e del nominando Liquidatore nonché le misure di cui si richiede l'applicazione allo scopo di contenere i rischi di spesa legati a tale patologia, rappresentano una indubbia garanzia per il ceto creditorio e per la realizzazione, sia pure falciata, dei loro diritti;
- le circostanze sopra dedotte consentono di ritenere equilibrato e ragionevole il sacrificio dei creditori chirografari e di quelli ad essi equiparati rispetto all'esigenza di risoluzione della crisi da sovraindebitamento della ricorrente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

14. Provvedimenti cautelari

Ad oggi non sono pendenti nei confronti della ricorrente procedure esecutive.

Poiché peraltro future iniziative giudiziarie dei creditori potrebbero pregiudicare le pretese azionate dalla Signora Izzo mediante il ricorso agli strumenti di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012 e la stessa fattibilità del piano si chiede che sin d'ora sia cautelativamente inibito ai creditori l'avvio di procedure esecutive nei confronti della stessa.

15. Privacy

Atteso che la presente Relazione contiene dati personali e sensibili riguardanti la Signora Izzo e i suoi familiari e, in particolare, informazioni relative alla sua situazione familiare, alle sue condizioni di



salute, oltre all'indicazione del luogo di residenza, di lavoro e alla targa dell'autovettura di sua proprietà, si chiede che, in caso di omologa del piano proposto, in un'ottica di bilanciamento delle esigenze di pubblicità connesse alle procedure di sovraindebitamento e di tutela della privacy della ricorrente e degli altri soggetti coinvolti, venga sin d'ora autorizzata la pubblicazione della presente Relazione disponendo:

- la segretazione integrale del paragrafo 1 "Premessa"
- la segretazione integrale del paragrafo 3.3 "Polizze di pegno"
- la segretazione integrale del paragrafo 3.4 "Conclusioni sulla diligenza della ricorrente"
- che siano oscurati nell'intero corpo della Relazione i riferimenti alla residenza della ricorrente, al datore e al luogo di lavoro, alla targa dell'automobile di proprietà della ricorrente, al numero delle carte di credito e/o di debito, di libretti postali e di conto correnti di cui la medesima è titolare, alla patologia del [REDACTED] e alle relative terapie in corso.

Oltre che su evidenti ragioni di privacy, tali richieste si basano anche sull'esigenza di non compromettere il percorso terapeutico che la Signora Izzo ha deciso di intraprendere per superare tale patologia.


16. Attestazioni

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Avv. Michela Del Rio

esaminati

- i documenti forniti dalla ricorrente e dai creditori nonché quelli ulteriori estratti dalle banche dati pubbliche e rimessi in allegato alla presente relazione;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- la proposta e il piano di composizione della crisi presentati dalla ricorrente;

ritenuto





– che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettono, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti nella percentuale e secondo le tempistiche proposte ai creditori

a conclusione della propria relazione redatta ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

- sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Izzo a corredo della domanda;
- sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, e

ATTESTA

- che ai creditori privilegiati è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella da loro realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato che si otterrebbe in caso di liquidazione del bene sul quale insiste la causa di prelazione (Fiat Punto immatricolata nel 2004, il cui valore di mercato è nullo)
- la fattibilità del piano del consumatore presentato dalla Signora Nunzia Izzo.

Si allegano:

1. Documento d'identità e codice fiscale della Signora Izzo
2. Nomina Gestore
3. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'OCC
4. Accettazione nomina
5. Comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 quinquies, della Legge 3/2012 e relativi avvisi di ricevimento
6. Dichiarazioni della ricorrente
7. Preventivo sottoscritto con l'OCC
8. Foglio di dimissioni del [REDACTED]
9. Foglio di dimissioni del [REDACTED]
10. Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
11. Sentenza di separazione del 3 marzo 2004

Ino hru
2012



12. [REDACTED]
13. Decreto di modifica delle condizioni di separazione del 21 novembre 2021
14. Relazione del 20 marzo 2008 del [REDACTED]
15. Documentazione medica relativa all'infortunio sul lavoro dell'11 maggio 2007
16. Referto INPS dell'11 luglio 2007
17. Documentazione infortunio 19 settembre 2007
18. Documentazione relativa a intervento chirurgico di riparazione artroscopica
19. Atto di convalida di sfratto
20. Contratto di locazione con ACER
21. Verbale di invalidità civile
22. Lettera di dimissioni accertamento cardio-respiratorio del 15 aprile 2017
23. Contratto finanziamento finalizzato con Deutsche Bank S.p.A.
24. Fattura Cliniche Vital Dent
25. Referti odontoiatrici 2015-2016
26. Foglio dimissioni a seguito dell'intervento chirurgico cranio-maxillo-facciale
27. Referto visita odontoiatrica del 20 febbraio 2020
28. Ricorso per decreto ingiuntivo di IFIS NPL S.p.A. e pedissequo decreto
29. Ricevuta del bonifico effettuato in favore di IFIS NPL S.p.A.
30. Quietanza liberatoria di IFIS NPL S.p.A.
31. Contratto di lavoro
32. [REDACTED]
33. [REDACTED]
34. Lettera di dimissioni del 24 giugno 2021 operazione artroplastica
35. Referto della visita cardiologica del 16 settembre 2021
36. Referto della visita pneumatologica del 15 ottobre 2021
37. Referto della visita medica del 23 novembre 2021
38. Referto patologie varie del medico curante della ricorrente
39. Documentazione medica attestante la psoriasi

Imo
ede

huy



40. Referto della Commissione Medica di Verifica di Bologna del 2 novembre 2021
41. [REDACTED]
42. Certificato del Dott. Ressmann
43. Istanza della Signora Izzo all'OCC
44. Visura cariche sociali
45. Certificato sul contenzioso civile ordinario
46. Certificato del Casellario Giudiziale
47. Certificato dei carichi penali pendenti
48. Visura di non esistenza protesti
49. Contratto di finanziamento con opzione revolving con Consum.it S.p.A. del 4 gennaio 2008
50. Pec inviata a Italo SPV s.r.l. l'8 febbraio 2022
51. Contratto carta verde American Express" n. xxx-xxxxxx-41009 del 17 settembre 2018
52. Estratto conto del 20 dicembre 2021 della carta verde American Express
53. Contratto carta blu American Express" n. xxx-xxxxxx-11001 del 3 settembre 2019
54. Piano di ammortamento del "piccolo prestito" INPS
55. Liberatoria di estinzione anticipata rilasciata dall'INPS
56. Contratto con Agos Ducato S.p.A. del 29 giugno 2019
57. Estratto conto di estinzione anticipata del contratto con Agos Ducato S.p.A.
58. Polizza assicurativa auto sottoscritta con Credit Agricole S.p.A.
59. Estratto conto del 6 dicembre 2021 della carta blu American Express" n. xxx-xxxxxx-11001
60. Finanziamento n. 542840 con BNL Finance S.p.A. del 20 novembre 2019
61. Precisazione del credito di BNL S.p.A.
62. Conteggio del 19 novembre 2021 di estinzione anticipata del finanziamento BNL S.p.A.
63. Richiesta di chiarimenti inviata dal Gestore a BNL S.p.A. in data 23 dicembre 2021
64. Contratto di finanziamento n. 9897684 con Unicredit S.p.A.
65. Riscontro di Unicredit S.p.A.
66. Riscontro di Agos Ducato S.p.A.
67. Estratto conto Cofidis S.p.A. di novembre 2021

Imo della

OROR



68. Polizze di pegno
- 68 bis. Certificato riscatto polizze
- 68 ter. Scontrino prelievo del 10 marzo 2021 dell'ex marito della ricorrente
69. Comunicazione inviata massivamente ai creditori in ordine alla valutazione del merito creditizio e relativa ricevuta
70. Certificato di residenza e di stato di famiglia
- 70 bis. Riscontro cancelleria esecuzioni mobiliari
71. Modello 730 2019 redditi 2018
72. Modello 730 2020 redditi 2019
73. Modello 730 2021 redditi 2020
74. Cedolini agosto-ottobre 2021
75. Visura catasto fabbricati
76. Visura catasto terreni
77. Visura nominativa PRA
78. Contratto di locazione cassetta di sicurezza
79. Richiesta massiva ai creditori per la circolarizzazione delle posizioni creditorie e relativa ricevuta
80. Lettera raccomandata a.r. inviata a Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII e relativa ricevuta
81. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria
82. Riscontro dell'Agenzia Entrate Riscossione
83. Estratto dei ruoli
84. Comunicazione delle somme dovute ai sensi della "rottamazione ter"
85. Dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
86. Dati registrati nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria
87. Certificato CRIF
88. Calcolo ISTAT soglia di povertà assoluta

ASZ

Enzo Di...



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati

Il presente procedimento soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Con osservanza

Reggio Emilia, 18 marzo 2022

Il Gestore

Avv. Michela Del Rio

Michela Del Rio

① La ricorrente

Nunzia Izzo

Nunzia Izzo



Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Procedura: piano del consumatore n. 2/2022 R.G.

Giudice Delegato: dott.ssa Simona Boiardi

Debitrice istante: Nunzia Izzo

Gestore: avv. Michela Del Rio

Pec: izzo@pec-composizionedecrisi.it

Relazione integrativa

La sottoscritta Michela Del Rio, nata a Cagliari (CA) l'11 gennaio 1976, codice fiscale DLR MHL 76A51 B354N, pec: michela.delrio@legalmail.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al n. 1219, con Studio in Reggio Emilia (RE), Via G. Terragni n. 15 e all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nominata Gestore nell'ambito della Procedura in epigrafe presentata dalla Signora Nunzia Izzo

premessato che

- in data 21 marzo 2022 la Signora Izzo – priva dell'assistenza di un legale – ha depositato con l'ausilio della scrivente un piano del consumatore ai sensi degli artt. 6 e seguenti Legge 3/2012;
- il 22 marzo 2022 tale proposta è stata trasmessa all'agente della riscossione e agli uffici fiscali ai sensi dell'art. 9, comma 1, Legge 3/2012 (docc. 89, 90);
- il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona della dott.ssa Simona Boiardi, con decreto del 4 maggio 2022 ha convocato la parte istante, l'OCC e i creditori interessati all'udienza del 21 giugno 2022, ore 13:00, disponendo, *inter alia*, che l'OCC comunicasse la proposta e il decreto di fissazione d'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, almeno trenta giorni prima dell'udienza, e provvedesse alla comunicazione della proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, Legge 3/2012;
- in adempimento di quanto prescritto dal sopra menzionato decreto:

Michela Del Rio


Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia

Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com

Pec michela.delrio@legalmail.it




- il 7 maggio 2022 è stata rinnovata la comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012, a cui è stata allegata la proposta e il decreto di fissazione di udienza (docc. 91, 92);
- l'8-9 maggio 2022 è stata effettuata ai creditori la comunicazione di cui all'art. 12 bis Legge 3/2012, con trasmissione della proposta e del decreto di fissazione di udienza (docc. 93, 94, 95);
- il 17 maggio 2022 la suddetta comunicazione è stata inviata mediante lettera raccomandata al Condominio Campo di Marte, in persona del suo amministratore, sprovvisto di posta elettronica certificata. Sebbene non sia stata ancora consegnato l'avviso di ricevimento, dalle verifiche compiute sul portale di Poste Italiane S.p.A. risulta che la missiva inviata sia in consegna e, dunque, disponibile per il ritiro da parte del destinatario (docc. 96, 97, 98);
- ricevuta la comunicazione sopra indicata, il 9 maggio 2022 American Express s.r.l. ha comunicato l'importo aggiornato del proprio credito, indicandolo in € 2.837,74, di cui € 1.088,00 per l'utilizzo della carta verde ed € 1.749,74 per l'utilizzo della carta blu, con una variazione complessiva rispetto a quanto dalla stessa società precedentemente dichiarato di € 158,50;
- tenuto conto di ciò – distinguendo tra le due ipotesi descritte nella Relazione particolareggiata, ovvero "Ipotesi 1", che tiene conto dei benefici della "rottamazione ter" in corso e "Ipotesi 2", che considera gli importi che la ricorrente sarebbe tenuta a versare ove non rispettasse le scadenze concordate ai fini della "rottamazione ter", al netto dei versamenti già effettuati a tale titolo – l'indebitamento complessivo della ricorrente risulta pari ad € 60.367,61 nell'Ipotesi 1 e di € 63.567,79 nell'Ipotesi 2;
- preso atto della diversa quantificazione del proprio debito, la Signora Izzo – che sottoscrive la presente integrazione – nell'impossibilità di offrire ai propri creditori ulteriori utilità, modifica la propria proposta, impegnandosi a soddisfare i creditori chirografari (ivi compresi quelli degradati al chirografo) nella percentuale del 9,78%, anziché in quella originariamente prevista del 9,81% (di seguito, "Nuova proposta"), lasciando peraltro invariate tutte le altre condizioni indicate nella proposta iniziale, ovvero:
 - l'ammontare dell'attivo messo a disposizione del ceto creditorio pari ad € 11.758,27;
 - la durata quinquennale del piano proposto;
 - il pagamento integrale, in un'unica soluzione, dei crediti prededucibili tramite le prime 23 Rate ordinarie che saranno versate sul conto corrente della Procedura a far data dalla omologazione definitiva del piano;

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984

Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



→ il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli declassati al chirografo con le somme che saranno versate successivamente sul conto corrente della Procedura. I suddetti pagamenti saranno effettuati con cadenza annuale;

→ il pagamento delle rate previste dalla "rottamazione ter" ("Rate aggiuntive") secondo le tempistiche previste dal piano di rientro concordato con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al cui pagamento provvederà direttamente la ricorrente.

Tanto premesso, la scrivente, ad integrazione e parziale modifica della propria Relazione Particolareggiata,

deposita la presente Relazione integrativa

precisando che, salvo quanto di seguito si dirà, devono intendersi qui richiamate tutte le considerazioni svolte nella precedente relazione.

1. Passivo

L'esposizione complessiva della Signora Izzo – tenuto conto delle precisazioni di credito pervenute dopo il decreto di apertura della procedura – ammonta ad € 60.367,61 nell'Ipotesi 1 e ad € 63.567,79 nell'Ipotesi 2;

Stato passivo aggiornato "Ipotesi 1"

Stato passivo aggiornato che tiene conto dell'agevolazione prevista dalla "rottamazione ter" - Ipotesi 1			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.673,17 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €
Agenzia delle Entrate Riscossione ed Enti Impositori	Debito residuo "rottamazione ter"	Privilegio ex art. 2752, comma 1, cod. civ. Degradato al chirografo	1.658,27 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.088,00 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.749,74 €
Italo SPV s.r.l.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €
Cofidis S.p.A.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €
Totale			60.367,61 €

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Stato passivo aggiornato "Ipotesi 2"

Stato passivo aggiornato senza tenere conto dell'agevolazione prevista dalla "rottamazione ter" - Ipotesi 2			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. In prededuzione	2.673,17 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia	IRPEF	Privilegio ex art. 2752, comma 1, cod.civ. Degrato al chirografo	6.972,84 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	Aggio e spese di riscossione	Stesso privilegio del credito oggetto di riscossione. Degradato al chirografo	575,34 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	Aggio e spese di riscossione	Nessuna. Credito chirografario	272,90 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.088,00 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.749,74 €
Italo SPV s.r.l.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €
Cofidis S.p.A.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €
Comune di Reggio Emilia	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	763,51 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €
Regione Emilia Romagna	Tassa automobilistica	Privilegio ex art. 2752 cod.civ., come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 21007/2007. Degradato al chirografo	455,20 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €
Totale			67.749,13 €
A detrarre rate "rottamazione ter" già versate che verrebbero acquisite a titolo di acconto			4.181,34 €
Totale finale			63.567,79 €

Riassumendo, dunque, il debito complessivo della Signora Izzo, ad oggi, è:


→ nell'Ipotesi 1, pari ad € 60.367,61, suddiviso tra prededucibile per € 2.673,17 e chirografario (comprensivo di quello declassato in chirografo) per € 56.036,17.

Gli importi ancora dovuti per la "rottamazione ter", pari ad € 1.658,27, sono indicati separatamente, in quanto il loro pagamento integrale costituisce presupposto per ottenere i benefici connessi a tale misura.

→ nell'Ipotesi 2, pari ad € 63.567,79, suddiviso tra prededucibile per € 2.673,17 e chirografario (comprensivo di quello declassato in chirografo) per € 60.894,62.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Riepilogo stato passivo aggiornato Ipotesi 1

Riepilogo aggiornato stato passivo - Ipotesi 1	
Crediti prededucibili	2.673,17 €
Credito residuo "rottamazione ter"	1.658,27 €
Crediti chirografari o degradati al chirografo	56.036,17 €
Totale	60.367,61 €

Riepilogo stato passivo aggiornato Ipotesi 2

Riepilogo aggiornato stato passivo - Ipotesi 2	
Crediti prededucibili	2.673,17 €
Crediti chirografari o degradati al chirografo	60.894,62 €
Totale	63.567,79 €

2. Percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari e dei creditori degradati al chirografo

Posto che nella Nuova Proposta non muta l'attivo offerto ai creditori, considerati, inoltre, il debito complessivo della ricorrente come sopra ricalcolato nonché gli ulteriori costi presumibili della Procedura, come meglio indicati nella Relazione particolareggiata, a cui si rinvia, le misure di soddisfazione delle singole categorie di creditori e di ciascun creditore devono essere così rettificare:

Misura aggiornata di soddisfazione delle categorie di creditori

Misura aggiornata di soddisfazione delle categorie dei creditori			
Categoria	Credito residuo	% Soddisfazione	Soddisfatto
Preeducibili (comprensivi dei costi presumibili della Procedura)	4.617,17 €	100%	4.617,17 €
Credito residuo "rottamazione ter"	1.658,27 €	100%	1.658,27 €
Chirografari o degradati al chirografo	56.036,17 €	9,78%	5.482,83 €
Totale	62.311,61 €		11.758,27 €

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it



Misura aggiornata di soddisfazione dei singoli creditori

Misura aggiornata di soddisfazione dei singoli creditori					
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo	% Soddifacimento	Soddisfatto
Organismo di Composizione della Crisi c/o Ordine degli Avvocati	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod. civ.	2.673,17 €	100%	2.673,17 €
Ulteriori costi presumibili della Procedura		In predeuzione	1.944,00 €	100%	1.944,00 €
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Reggio Emilia	Canone di locazione e utenze condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.008,42 €	9,78%	98,67 €
Agenzia delle Entrate Riscossione ed Enti impositori	Debito residuo "rottamazione ter"	Privilegio ex art. 2752, comma 1, sod. Civ.	1.658,27 €	100%	1.658,27 €
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	7.870,50 €	9,78%	770,08 €
American Express Italia s.r.l. - carta verde	Carta di credito a saldo	Nessuna. Credito chirografario	1.088,00 €	9,78%	106,45 €
American Express Italia s.r.l. - carta blu	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.749,74 €	9,78%	171,20 €
Italo SPV s.r.l.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	1.320,87 €	9,78%	129,24 €
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	13.804,40 €	9,78%	1.350,68 €
Fondo rischi Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	2.105,60 €	9,78%	206,02 €
Cofidis S.p.A.	Linea di credito revolving	Nessuna. Credito chirografario	2.032,95 €	9,78%	198,91 €
Condominio Campo di Marte Via Papa Giovanni XXIII	Spese condominiali	Nessuna. Credito chirografario	1.025,00 €	9,78%	100,29 €
Credit Agricole S.p.A.	Saldo negativo rapporto di conto corrente	Nessuna. Credito chirografario	0,22 €	9,78%	0,02 €
Iren S.p.A.	Utenza gas	Nessuna. Credito chirografario	545,97 €	9,78%	53,42 €
Unicredit S.p.A.	Finanziamento	Nessuna. Credito chirografario	23.381,00 €	9,78%	2.287,70 €
Comune di Modena	Sanzione per violazione del Codice della Strada	Nessuna. Credito chirografario	103,50 €	9,78%	10,13 €
Totale			62.311,61 €		11.758,27 €

Pertanto, impregiudicato il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dei creditori chirografari e di quelli degradati al chirografo è previsto nella percentuale del 9,78% anziché in quella del 9,81% (con conseguente variazione dello 0,03%).

3. Fattibilità del piano proposto e sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Rilevato che l'unica modifica presente nella Nuova Proposta riguarda la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli ad essi equiparati (rimangono, invece, invariati attivo offerto ai creditori, durata del piano proposto, tempistiche e modalità di pagamento), si ribadiscono in questa sede le deduzioni e le conclusioni svolte nella Relazione particolareggiata tanto in punto di fattibilità del piano proposto quanto in punto di convenienza del medesimo rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Attestazioni

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdetriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

Handwritten signature and initials

Per tutto quanto esposto nella Relazione particolareggiata e nella presente relazione, la sottoscritta Avv. Michela Del Rio

esaminati

- i documenti forniti dalla ricorrente e dai creditori nonché quelli ulteriori estratti dalle banche dati pubbliche e rimessi in allegato alla Relazione particolareggiata e alla presente relazione;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- la Nuova Proposta della ricorrente e il piano ad esso sottostante;

ritenuto

- che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettono, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti nella percentuale e secondo le tempistiche proposte ai creditori

ad integrazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

esprime giudizio positivo

- sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Nunzia Izzo a corredo della domanda;
- sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, e

attesta

- che ai creditori privilegiati è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella da loro realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato che si otterrebbe in caso di liquidazione del bene sul quale insiste la causa di prelazione (Fiat Punto immatricolata nel 2004, il cui valore di mercato è nullo)
- la fattibilità del piano del consumatore presentato dalla Signora Nunzia Izzo.

Si chiede, infine, che – ove lo si ritenga necessario ai fini dell'osservanza del termine prescritto dall'art. 12 bis Legge 3/2012, sebbene la variazione della percentuale di soddisfazione dei creditori sia di minima rilevanza (pari allo 0,03%) – sia disposto il differimento dell'udienza del 21 giugno 2022, fissata con decreto del 4 maggio 2022.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

Imo huo
am

Si allegano, seguendo la numerazione della Relazione particolareggiata:

89. Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 22 marzo 2022
90. Ricevuta pec massiva del 22 marzo 2022
91. Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 7 maggio 2022
92. Ricevuta pec massiva del 7 maggio 2022
93. Comunicazione via pec ai creditori ex art. 12 bis, comma 1, Legge 3/2012 dell'8 maggio 2022
94. Ricevuta pec massiva dell'8 maggio 2022
95. Comunicazione via pec a BNL S.p.A. del 9 maggio 2022
96. Comunicazione ex art. 12 bis, comma 1, Legge 3/2012 inviata al Condominio Campo di Marte
97. Ricevuta di spedizione lettera raccomandata
98. Verifica esito spedizione sul sito web di Poste Italiane S.p.A.

Con osservanza


Reggio Emilia, 25 maggio 2022

Il Gestore

Avv. Michela Del Rio



NUNZIA IZZO



-
- ⁸⁹ Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 22 marzo 2022
⁹⁰ Ricevuta pec massiva del 22 marzo 2022
⁹¹ Comunicazione ex art. 9, comma 1, Legge 3/2012 del 7 maggio 2022
⁹² Ricevuta pec massiva del 7 maggio 2022
⁹³ Comunicazione via pec ai creditori ex art. 12 bis, comma 1, Legge 3/2012 dell'8 maggio 2022
⁹⁴ Ricevuta pec massiva dell'8 maggio 2022
⁹⁵ Comunicazione via pec a BNL S.p.A. del 9 maggio 2022
⁹⁶ Comunicazione ex art. 12 bis, comma 1, Legge 3/2012 inviata al Condominio Campo di Marte
⁹⁷ Ricevuta di spedizione lettera raccomandata
⁹⁸ Verifica esito spedizione sul sito web di Poste Italiane S.p.A.

Michela Del Rio
Avvocato

Via G. Terragni 15, 42123 Reggio Emilia
Cell. 347 234 1984
Email avvdelriomichela@gmail.com
Pec michela.delrio@legalmail.it

Michela Del Rio
per

